

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ESTRAITTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26 LUG. 2002

ADDI 26 LUG. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - FORMISANO - GARGANO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° -1032-

Oggetto: Approvazione degli schemi di Accordo tra le Aziende sanitarie ed Ospedaliere e la Regione Lazio ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 e modifica dello schema di accordo approvato con DGR n. 730/2002



1032 26 LUG. 2002

Ch

OGGETTO: Approvazione degli schemi di accordo tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e la Regione Lazio ai sensi dell'art.15 della legge n.241/90 e modifica dello schema di accordo approvato con D.G.R. 730/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA

dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse Comunitarie;

VISTO

l'art.6 della legge regionale n.16/2001 che prevede che la Regione attui forme di centralizzazione degli acquisti da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta, sentite le competenti commissioni consiliari;

VISTA


la D.G.R. n.1804/2001 con la quale la Giunta ha individuato, tra le categorie di beni e servizi oggetto di centralizzazione degli acquisti i "Medicinali e gas per uso sanitario", nonché la "fornitura ed erogazione dei vettori energetici (e servizi di manutenzione connessi)";

VISTA

la D.G.R. n.1510/2001 con la quale la Giunta ha approvato un Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze dalla Consip e dalla Regione Lazio con l'obiettivo di collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale avviando iniziative di centralizzazione degli acquisti per i fabbisogni del sistema sanitario;

TENUTO CONTO

che con la Delibera n. 1804/2001 la Giunta Regionale ha approvato altresì il "Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della spesa sanitaria" firmato dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio nonché degli Assessori alla Sanità ed al Bilancio Programmazione e Risorse Comunitarie della Regione, con il quale le parti si impegnano a collaborare ad un progetto per la centralizzazione degli acquisti ed i Direttori si impegnano, in particolare "ad aderire agli accordi quadro in ambito regionale, anche delegando la Regione alla stipula di specifici contratti";



RILEVATO

che il comma 2 dell'art 6 L.R. n. 16/2001 recita che "..... dopo una prima fase sperimentale, seguita dalla verifica dei risultati la Giunta adotta una modello tipo quale forma ordinaria di approvvigionamento di beni e servizi cui le Aziende sono tenute ad attenersi...";

CONSIDERATO

pertanto opportuno, in questa fase sperimentale, sottoscrivere specifico accordo, con i Direttori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere attraverso il quale, tra l'altro, le Aziende delegano la Regione Lazio a svolgere, per loro conto e in loro nome, tutte le operazioni necessarie per la scelta dei contraenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in tempo utile;

CONSIDERATO

che, numerose Aziende Sanitarie ed Ospedaliere hanno rappresentato alla Regione che, a seguito dell'imminente scadenza delle gare che le stesse hanno aggiudicato per la fornitura di farmaci, si pone la necessità di approvvigionarsi nuovamente

CONSIDERATO

che, ad esecuzione di quanto deliberato al punto 7 della DGR n. 34 del 15.01.2002 che prevede la distribuzione diretta dei medicinali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 da parte dei Servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie, il Gruppo di Lavoro " Strategie acquisti" presso la Regione Lazio ha raccolto e valutato i dati relativi ai fabbisogni delle stesse Aziende Sanitarie ;

RILEVATA

pertanto la necessità che la Regione Lazio provveda a bandire gare centralizzate per: la fornitura l'erogazione dei vettori energetici e servizi manutentivi connessi, per i farmaci nonché per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato n. 2;

VISTO

che l'art. 15 della L. 241/90 prevede " le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO

pertanto che la forma più adatta al caso di specie risulta essere un accordo tra le parti ai sensi della legge indicata;

VISTA

attesi la DGR n. 730 del 7 giugno 2002 con ,alo quale è stato approvato lo schema di accordo tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e la Regione Lazio ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;

TENUTO CONTO

che i tempi minimi necessari ad espletare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di revisione contabili non consentono di procedere alla aggiudicazione entro l'anno 2002;

PRESO ATTO

che dallo schema di accordo approvato con al DGR 730/2002 si evince che i servizi di revisione contabile dei bilanci delle Aziende USL ed Ospedaliere del Lazio debbano essere svolti nel triennio 2002-2004.

lv

RAVVISATA

la necessità di modificare il contenuto delle fasi attraverso le quali dovranno espletarsi i servizi di revisione contabile di cui al punto precedente;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare n. 3 schemi di Accordo, redatti ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990 - allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale - che ciascun Direttore Generale sottoscriverà in qualità di legale rappresentante della propria Azienda ed in virtù del quale la Regione Lazio è autorizzata a svolgere tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente in nome e per conto delle Aziende.
2. Di approvare le seguenti modifiche all'accordo approvato con D.G.R. 730/2002:

a) nelle *premesse* le parole ".....revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Azienda per il triennio 2002/2004" sono sostituite dalle seguenti "revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Azienda per il triennio 2003/2005"; alla FASE 2, le parole "Procedure di revisione limitata sui cicli dell'attivo e del passivo" sono sostituite dalle seguenti "Procedure di revisione limitata sui cicli dei ricavi, degli acquisti, delle rimanenze, del personale e dei fondi rischi"; alla FASE 3, le parole "Revisione dello stato patrimoniale al 31.12.2003" sono sostituite dalle seguenti "Revisione contabile limitata allo stato patrimoniale al 31.12.2004"; alla FASE 4, le parole "Revisione del bilancio d'esercizio al 31.12.2004" sono sostituite dalle seguenti "Revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2005";

b) l'art. 2 è così sostituito:

1. Con il presente accordo l'Azienda, come sopra rappresentata, conferisce delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare i contratti per l'acquisizione dei servizi di revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Azienda per il triennio 2003/2005, impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato della Regione nei limiti del presente atto.
2. Con il presente accordo, l'Azienda si impegna all'acquisto dei servizi di revisione contabile del bilancio d'esercizio per il triennio 2003/2005 secondo le seguenti fasi:
 - FASE 1: Analisi del sistema di controllo interno e procedure di revisione limitata su immobilizzazioni;
 - FASE 2: Procedure di revisione limitata sui cicli dei ricavi, degli acquisti, delle rimanenze, del personale e dei fondi rischi;
 - FASE 3: Revisione contabile limitata al solo stato patrimoniale al 31.12.2004;
 - FASE 4: Revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31.12.2005;

REGIONALE
lv

REGIONALE
lv

8032 17/01/2002 2002 *LM*

- c) all'art. 5, secondo capoverso, dopo le parole "...è tenuto a darne comunicazione entro il 1 settembre 2002..." sono sostituite dalle seguenti "è tenuta a darne comunicazione entro il 1 ottobre 2002";
 - d) all'art. 6, primo capoverso, "...revisione contabile del bilancio d'esercizio per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti "revisione contabile del bilancio d'esercizio per il triennio 2003-2005.
- 3) di dare mandato alla Direzione Regionale Economia e Finanza a potre in essere quanto necessario al fine di procedere alla scelta del contraente in nome e per conto delle Aziende Sanitarie che avranno sottoscritto l'accordo di cui al punto 1.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



29 LUG. 2002





ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241

L'anno duemiladue il giorno _____ del mese di _____, in Roma via Cristoforo Colombo n.212 presso la Regione Lazio sono comparsi:

il Sig. nato a il
residente via n.

c.f. il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Regione Lazio con sede in Roma via Cristoforo Colombo n.212;

il Sig. nato a il residente in via c.f.

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Azienda (d'ora in avanti Azienda), con sede in

via

C.F./P.Iva Codice Attività

I costituiti rappresentanti, cittadini italiani:



P R E M E S S O

- che l'art. 6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001 prevede che la Regione attui forme di razionalizzazione degli acquisti da parte delle Aziende Usi ed Ospedaliere della Regione Lazio (d'ora in avanti Aziende Sanitarie), in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta;
- che con "Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della spesa sanitaria", firmato in data 9 ottobre 2001 dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la Regione Lazio, al cui testo si rimanda e che le parti dichiarano di ben conoscere, si è tra l'altro convenuto che "le parti si impegnano a collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale. In particolare le Aziende Sanitarie si impegnano a sviluppare strategie di acquisto, aderire agli accordi quadro in ambito regionale anche delegando la Regione Lazio alla stipula di specifici contratti; aderire a soluzioni di e-procurement e favorire il popolamento della banca dati delle trattative svolte e da svolgere prevista all'art.7 della L.R. 16/2001; favorire lo svolgimento di analisi comparative ed il monitoraggio della spesa sanitaria";
- che con deliberazione n.1804 del 30 novembre 2001, la Giunta Regionale del Lazio ha provveduto alla individuazione di alcune tipologie di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative

di razionalizzazione degli acquisti, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001;

- che con deliberazione n.1510 del 12 ottobre 2001, la Regione ha approvato un protocollo di intesa con Consip ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente l'obiettivo di collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale;
- vista la D.G.R. n. 34 del 15.01.2002 con la quale la Giunta Regionale ha adottato una serie di misure volte al contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica;
- visto il punto 7 del deliberato della suddetta D.G.R. che prevede la distribuzione diretta, a far data dall' 1 marzo 2002, da parte delle Aziende Sanitarie Locali dei medicinali di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000;
- considerato che il Gruppo di lavoro "Strategie Acquisti" ha ritenuto di dover procedere a gara centralizzata soltanto per alcuni dei medicinali compresi nell'Allegato 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, meglio descritti negli allegati del presente atto che, dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che l'Azienda ritiene utile e conveniente, anche al fine dell'individuazione dei quantitativi di beni da sottoporre a forme di centralizzazione degli acquisti da parte della Regione, conferire delega a quest'ultima affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare i contratti per l'acquisto dei beni meglio descritti negli allegati al presente atto che, dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che il procedere a forme di centralizzazione degli acquisti, di cui la Regione Lazio assume un ruolo di impulso, coordinamento e gestione in conformità con quanto disposto all'art.6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001, costituisce interesse comune delle Aziende Sanitarie della Regione anche ai fini del contenimento e del monitoraggio della spesa sanitaria regionale;
- che l'art.15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, consente alle amministrazioni pubbliche di "...concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che l'articolo 15, comma 2, della legge n.241 /90, dispone che "per detti accordi si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2, 3 e 5;
- che sono stati sottoscritti o sono in corso di sottoscrizione accordi tra la Regione Lazio e le altre Aziende Sanitarie, di contenuto identico al presente atto.



W

TUTTO CIO' PREMESSO CONCLUDONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

1. Con il presente accordo l'Azienda, come sopra rappresentata, conferisce delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per conto, svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare il contratto e/o i contratti per l'acquisto di beni, così come descritto nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato della Regione nei limiti del presente atto.
2. Con il presente accordo, l'Azienda si impegna all'acquisto dei quantitativi di alcuni farmaci inclusi nell'allegato 2 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, individuati dal Gruppo di lavoro "Strategie Acquisti" ed indicati nell'allegato al presente atto.
3. L'Azienda si impegna a non rinnovare o prorogare gli attuali impegni contrattuali o a bandire gare, con efficacia oltre il _____

Articolo 3

1. La Regione, con il presente atto è autorizzata a compiere, in nome e per conto dell'Azienda, tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.

Articolo 4

1. L'Azienda, come sopra rappresentata, prende atto che le operazioni necessarie per la scelta del contraente di cui all'art.2, sono finalizzate ad un più ampio progetto per l'approvvigionamento di farmaci inclusi nell'Allegato 2 del decreto ministeriale del 22 dicembre 2000 per le esigenze delle Aziende Sanitarie che hanno già sottoscritto o stanno per sottoscrivere un accordo di contenuto identico al presente atto;
2. La Regione Lazio si impegna a sostenere le spese necessarie per l'espletamento delle procedure di gara; le spese derivanti da eventuali contenziosi relativi alle procedure di gara saranno sostenute dalla Regione Lazio, mentre le spese di eventuali contenziosi derivanti dall'emissione di ordinativi di fornitura da parte delle singole Aziende Sanitarie saranno sostenute dalle Aziende Sanitarie stesse, di volta in volta interessate.

REGISTRO
FARMACI

W

Articolo 5

1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del codice civile.
2. La Regione dichiara di accettare l'incarico conferitogli con il presente atto e ad adempiere gratuitamente allo stesso. Qualora la Regione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non dar seguito al presente incarico, è tenuta a darne comunicazione entro il _____ 2002 alle Aziende Sanitarie sottoscriventi il presente accordo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il _____, qualora la Regione non abbia iniziato entro tale data le procedure di gara, il presente atto cesserà di ogni effetto.

Articolo 6

1. Le parti concordano che l'attività di monitoraggio verrà svolta direttamente dalla Regione Lazio, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001.

Articolo 7

1. Il presente atto, letto e sottoscritto dalle parti è redatto in n. due copie originali, una ciascuna per le parti contraenti.

Roma, _____ 2002

Per la Regione Lazio

Per l'Azienda

Handwritten signatures and stamps. On the left, there is a circular stamp with illegible text. Next to it is a handwritten signature. To the right, there is another handwritten signature.

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241

L'anno duemiladue il giorno via Cristoforo Colombo n.212 presso la Regione Lazio sono comparsi:

il Sig Nato a Il

residente via n

c.f. il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Regione Lazio con sede in Roma via Cristoforo Colombo n.212;

il Sig Nato a Il

residente via n

c.f. il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell' Azienda (d'ora in avanti Azienda) con sede via

C.F./P.Iva Codice

I costituiti rappresentanti, cittadini italiani:

PREMESSO

- che l'art. 6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001 prevede che la Regione attua forme di razionalizzazione degli acquisti da parte delle Aziende Usl ed Ospedaliere della Regione Lazio (d'ora in avanti Aziende Sanitarie), in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta;
- che con "Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della spesa sanitaria", firmato in data 9 ottobre 2001 dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la Regione Lazio, al cui testo si rimanda e che le parti dichiarano di ben conoscere, si è tra l'altro convenuto che "le parti si impegnano a collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale. In particolare le Aziende Sanitarie si impegnano a sviluppare strategie di acquisto, aderire agli accordi quadro in ambito regionale anche delegando la Regione Lazio alla stipula di specifici contratti; aderire a soluzioni di e-procurement e favorire il popolamento della banca dati delle trattative svolte e da svolgere prevista all'art.7 della L.R. 16/2001; favorire lo svolgimento di analisi comparative ed il monitoraggio della spesa sanitaria";
- che con deliberazione n.1804 del 30 novembre 2001, la Giunta Regionale del Lazio ha provveduto alla individuazione di alcune tipologie di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative di razionalizzazione degli acquisti, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale n. 16 del 3 agosto 2001;
- che con deliberazione n.1510 del 12 ottobre 2001, la Regione ha approvato un protocollo di intesa con Consip ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente l'obiettivo di favorire l'azione della Regione nella aggregazione delle Aziende Sanitarie per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale;
- che l'Azienda Sanitaria ritiene utile e conveniente, anche al fine dell'individuazione dei quantitativi di beni e/o dei servizi da sottoporre a forme di centralizzazione degli acquisti da parte della Regione, conferire delega a quest'ultima affinché in suo nome e



ESCONOMIA

- per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti,
- secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare i contratti per l'acquisto dei beni e/o dei servizi meglio descritti nel capitolato allegato al presente atto che, dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale;
 - che il procedere a forme di centralizzazione degli acquisti, di cui la Regione Lazio assume un ruolo di impulso, coordinamento e gestione in conformità con quanto disposto all'art.6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001, costituisce interesse comune delle Aziende Sanitarie della Regione anche ai fini del contenimento e del monitoraggio della spesa sanitaria regionale;
 - che l'art.15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, consente alle amministrazioni pubbliche di "...concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
 - che l'articolo 15, comma 2, della legge n.241/90, dispone che "per detti accordi si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2, 3 e 5;
 - che sono stati sottoscritti o sono in corso di sottoscrizione accordi tra la Regione Lazio e le altre Aziende Sanitarie, di contenuto identico al presente atto.
 - che l'articolo 30, comma 8 della Legge Finanziaria per l'anno 2000, in tema di spese delle amministrazioni locali, integrando l'art. 28 della L. 448/98, impone tra le specifiche misure da adottare per il contenimento e l'ottimizzazione delle spese (alla lettera e) di "sviluppare iniziative per il ricorso negli acquisti di beni e servizi alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma Uni 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'art. 4 comma 3 , lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59".

TUTTO CIO' PREMESSO CONCLUDONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

1. Con il presente accordo l'Azienda Sanitaria, come sopra rappresentata, conferisce delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per conto, svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare il contratto e/o i contratti per l'acquisizione del 'multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici', così come descritto nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato della Regione nei limiti del presente atto.
2. Con il presente accordo, l'Azienda si impegna all'acquisto dei servizi indicati nell'allegato al presente atto. La durata prevista del contratto è novennale, il contratto acquista efficacia vincolante per l'Azienda progressivamente allo scadere dei pregressi impegni contrattuali. Allo scadere, il contratto stipulato dalla Regione, perde efficacia simultaneamente per tutte le Aziende Sanitarie.
3. L'Azienda si impegna a non rinnovare o prorogare gli attuali impegni contrattuali, o a bandire gare, con efficacia oltre il 30 giugno 2003.



Articolo 3

1. La Regione, con il presente atto è autorizzata a compiere, in nome e per conto dell'Azienda, tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.

Articolo 4

1. L'Azienda, come sopra rappresentata, prende atto che le operazioni necessarie per la scelta del contraente di cui all'art.2, concorrono a soddisfare una più ampia finalità, che ricomprende le esigenze delle altre Aziende Sanitarie che partecipano al progetto di cui al Protocollo d'Intesa del 9.10.2001 volto a ottenere dei risparmi di gestione.
2. La Regione Lazio si impegna a sostenere le spese necessarie fino all'espletamento delle procedure di gara, sino all'aggiudicazione; mentre le spese di gestione e di esecuzione del contratto saranno sostenute dalle singole Aziende sanitarie di volta in volta interessate.

Articolo 5

1. La Regione Lazio, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001, si riserva di svolgere ogni attività, compresa l'attività di monitoraggio, per verificare l'efficacia della presente procedura, e del conseguente contratto, nel conseguimento della razionalizzazione della spesa sanitaria, anche con riferimento a specifici servizi o Aziende Sanitarie. La Regione svolge la propria attività anche avvalendosi del soggetto terzo di cui al successivo comma.
2. A tal fine, con il presente accordo, l'Azienda Sanitaria, come sopra rappresentata, conferisce altresì delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per conto, svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del soggetto cui affidare secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, il Servizio di Controllo Tecnico ad Organismi di Ispezione, accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, consistente nell'espletamento dei controlli di qualità, di completezza, di affidabilità, di congruità tecnico-economica, del rispetto normativo e delle prescrizioni contrattuali per l'esecuzione dei servizi richiesti dalla Regione Lazio relativi all'appalto per l'affidamento dei servizi connessi con l'erogazione del "*Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici*", impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato della Regione nei limiti del presente atto.
3. L'onere di tale servizio è a carico della Regione Lazio.

Articolo 6

1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del codice civile.
2. La Regione dichiara di accettare l'incarico conferitogli con il presente atto e ad adempiere gratuitamente allo stesso. Qualora la Regione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non dar seguito al presente incarico, è tenuta a darne comunicazione entro il _____ alle Aziende Sanitarie sottoscriventi il presente accordo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il _____ qualora la Regione non abbia iniziato entro tale data le procedure di gara, il presente atto cesserà di ogni effetto.

4. Il presente atto, letto e sottoscritto dalle parti è redatto in n. due copie originali, una ciascuna per le parti contraenti.


Roma, 2002

Per la Regione Lazio

Per l'Azienda



A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The stamp contains the text "REGIONE LAZIO" and "UFFICIO REGIONALE" around the perimeter.



A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The stamp contains the text "UFFICIO AFFARI" and "REGIONE LAZIO" around the perimeter.



A handwritten signature in cursive script.

ALLEG. alla DELIB. N. 1032
DEL 26 LUG. 2002

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241

L'anno duemiladue il giorno undici del mese di marzo, in Roma via Cristoforo Colombo n.212 presso la Regione Lazio sono comparsi:

il Sig. nato a..... il.....
residentevia..... n.....

c.f.....il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della Regione Lazio con sede in Roma via Cristoforo Colombo n.212;


il Sig. nato a..... il..... residente
in....., via c.f.....

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell' Azienda (d'ora in avanti Azienda), con sede in

via

C.F./P.Iva Codice Attività

I costituiti rappresentanti, cittadini italiani:



PREMESSO

- che l'art. 6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001 prevede che la Regione attui forme di razionalizzazione degli acquisti da parte delle Aziende Usi ed Ospedaliere della Regione Lazio (d'ora in avanti Aziende Sanitarie), in relazione ad alcune tipologie di beni e servizi individuati dalla Giunta;
- che con "Protocollo di Intesa per la razionalizzazione della spesa sanitaria", firmato in data 9 ottobre 2001 dai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e la Regione Lazio, al cui testo si rimanda e che le parti dichiarano di ben conoscere, si è tra l'altro convenuto che "le parti si impegnano a collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale. In particolare le Aziende Sanitarie si impegnano a sviluppare strategie di acquisto, aderire agli accordi quadro in ambito regionale anche delegando la Regione Lazio alla stipula di specifici contratti; aderire a soluzioni di e-procurement e favorire il popolamento della banca dati delle trattative svolte e da svolgere prevista all'art.7 della L.R. 16/2001; favorire lo svolgimento di analisi comparative ed il monitoraggio della spesa sanitaria";
- che con deliberazione n.1804 del 30 novembre 2001, la Giunta Regionale del Lazio ha provveduto alla individuazione di alcune tipologie di beni e servizi, nell'ambito delle iniziative

di razionalizzazione degli acquisti, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001;

- che con deliberazione n.1510 del 12 ottobre 2001, la Regione ha approvato un protocollo di intesa con Consip ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente l'obiettivo di collaborare ad un progetto congiunto per la razionalizzazione della spesa sanitaria per beni e servizi nel territorio regionale;
- che l'Azienda ritiene utile e conveniente, anche al fine dell'individuazione dei quantitativi di beni da sottoporre a forme di centralizzazione degli acquisti da parte della Regione, conferire delega a quest'ultima affinché in suo nome e per conto svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con il quale e/o con i quali stipulare i contratti per l'acquisto dei beni meglio descritti negli allegati al presente atto che, dello stesso, costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che il procedere a forme di centralizzazione degli acquisti, di cui la Regione Lazio assume un ruolo di impulso, coordinamento e gestione in conformità con quanto disposto all'art.6 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001, costituisce interesse comune delle Aziende Sanitarie della Regione anche ai fini del contenimento e del monitoraggio della spesa sanitaria regionale;
- che l'art.15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n.241, consente alle amministrazioni pubbliche di "...concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che l'articolo 15, comma 2, della legge n.241 /90, dispone che "per detti accordi si osservano in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2, 3 e 5;
- che sono stati sottoscritti o sono in corso di sottoscrizione accordi tra la Regione Lazio e le altre Aziende Sanitarie, di contenuto identico al presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO CONCLUDONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

1. Con il presente accordo l'Azienda, come sopra rappresentata, conferisce delega alla Regione Lazio affinché in suo nome e per suo conto, svolga tutte le operazioni necessarie per la scelta del contraente e/o dei contraenti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa



W

vigente, con il quale e/o con i quali stipulare il contratto e/o i contratti per l'acquisto di beni, così come descritto nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, impegnandosi a ritenere del tutto valido l'operato della Regione nei limiti del presente atto.

2. Con il presente accordo, l'Azienda si impegna all'acquisto dei quantitativi di farmaci, indicati nell'allegato al presente atto.

Articolo 3

1. La Regione, con il presente atto è autorizzata a compiere, in nome e per conto dell'Azienda, tutti gli atti, nessuno escluso, necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'art.2.

Articolo 4

1. L'Azienda, come sopra rappresentata, prende atto che le operazioni necessarie per la scelta del contraente di cui all'art.2, sono finalizzate ad un più ampio progetto per l'approvvigionamento di farmaci per le esigenze di più Aziende Sanitarie che hanno già sottoscritto o stanno per sottoscrivere un accordo di contenuto identico al presente atto.

La Regione Lazio si impegna a sostenere le spese necessarie per l'espletamento delle procedure di gara; le spese derivanti da eventuali contenziosi relativi alle procedure di gara saranno sostenute dalla Regione Lazio, mentre le spese di eventuali contenziosi derivanti dall'emissione di ordinativi di fornitura da parte delle singole Aziende Sanitarie saranno sostenute dalle Aziende Sanitarie stesse, di volta in volta interessate.

Articolo 5

1. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano, in quanto compatibili le disposizioni del codice civile.
2. La Regione dichiara di accettare l'incarico conferitogli con il presente atto e ad adempiere gratuitamente allo stesso. Qualora la Regione, a suo insindacabile giudizio, ritenesse di non dar seguito al presente incarico, è tenuta a darne comunicazione entro alle Aziende Sanitarie sottoscriventi il presente accordo.
3. In caso di mancata comunicazione entro il, qualora la Regione non abbia iniziato entro tale data le procedure di gara, il presente atto cesserà di ogni effetto.

Articolo 6

1. Le parti concordano che l'attività di monitoraggio verrà svolta direttamente dalla Regione Lazio, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale n.16 del 3 agosto 2001.



Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Articolo 7

1. Il presente atto, letto e sottoscritto dalle parti è redatto in n. due copie originali, una ciascuna per le parti contraenti.

Roma,

Per la Regione Lazio

Per l'Azienda

